

REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

FIDEURAM UNIT LINKED

DATA VALIDITA': dal 31/05/2019

Art. 1 – Gli aspetti generali dei Fondi interni

La Compagnia costituisce e gestisce, secondo le modalità del presente Regolamento, Fondi interni nei quali confluiscono i premi destinati all'investimento versati a fronte dei contratti di assicurazione appartenenti alla serie **Fideuram Unit Linked**.

Ciascun Fondo interno risulta identificato dalla sigla F.U.L. seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e di quello di scadenza.

Ciascun Fondo interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

La liquidazione di ciascun Fondo interno ha luogo il 31 dicembre dall'anno di scadenza.

Art. 2 – Obiettivo dei Fondi Interni

Ciascun Fondo interno si propone di conseguire nel tempo, mediante una opportuna politica d'investimento determinata in funzione dell'orizzonte temporale che caratterizza il Fondo stesso, il più elevato incremento del valore della quota, compatibilmente con l'obiettivo di conservazione del capitale investito.

Il profilo di rischio associato al Fondo interno è tanto più elevato quanto più lunga è la durata del Fondo stesso, per il maggiore ricorso ad impieghi di tipo azionario.

In considerazione della presenza della garanzia di restituzione del capitale investito, il profilo di rischio associato al Fondo può essere definito di grado "molto basso" quando la durata è pari a 1 anno, di grado "basso" quando la durata è superiore a 1 anno ma inferiore o uguale a 4 anni, di grado "medio-basso" quando la durata è superiore a 4 anni ma inferiore a 13 anni e di grado "medio-alto" quando la durata è uguale o superiore a 13 anni.

Il rischio tende a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo interno, fino a diventare nullo in data coincidente con la scadenza dello stesso.

Art. 3 – Caratteristiche dei Fondi interni

Gli investimenti delle risorse affluite ai Fondi interni rientrano nelle categorie di attività previste dalla SEZIONE 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

In particolare gli investimenti sono rappresentati da quote del Fondo multicompartimentale lussemburghese Fideuram Fund.

Fideuram Fund è un fondo comune di investimento che soddisfa le condizioni richieste dalla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva 88/220/CEE. La Società di gestione è denominata Fideuram Bank (Luxemburg) S.A.; Fideuram Fund e la Società di gestione hanno sede legale in rue Goethe 9-11, L-1637- Lussemburgo.

Alcuni comparti di Fideuram Fund investono prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria, altri in strumenti finanziari di natura azionaria, differenziati per area geografica e/o settore industriale.

In particolare i comparti obbligazionari verso cui i Fondi interni indirizzano gli investimenti contengono prevalentemente titoli di debito emessi da stati, organismi internazionali o società private, differenziati per durata dell'obbligazione.

I comparti azionari diversificati per area geografica contengono titoli azionari di emittenti aventi sede sociale o attività economica principale in determinate aree geografiche (in via prevalente Italia, Francia, Giappone, Europa, Stati Uniti d'America, Pacifico, Paesi emergenti) ed in quest'ultime quotate in borsa o negoziate.

Alcuni comparti azionari sono diversificati anche per settore di attività economica prevalente (industria, finanza, tecnologia, telecomunicazioni, energia, materie prime, utilities, prodotti di consumo, salute e benessere).

L'investimento nel Fondo compartimentale lussemburghese Fideuram Fund non genera crediti di imposta.

La Compagnia opera in proprio il servizio di asset allocation dei Fondi interni e si riserva la facoltà di affidare la gestione finanziaria ad un intermediario abilitato, nel rispetto dei criteri di allocazione degli investimenti definiti dalla Compagnia che rimane, in ogni caso, responsabile della gestione dei Fondi interni. Alla data di costituzione di ciascun Fondo la Compagnia opera la ripartizione degli investimenti tenendo conto della garanzia di restituzione del capitale investito e della durata del Fondo stesso.

La ripartizione iniziale viene costantemente adeguata in funzione della durata residua del Fondo interno, sempre nel rispetto dell'obiettivo di conservazione del capitale investito.

Il ricorso ad impieghi di tipo azionario può superare l'80% dell'investimento quando la durata del Fondo interno è superiore a 20 anni, ed è inferiore al 20% quando la durata del Fondo interno è minore di 5 anni. La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Qualora la Compagnia, nell'interesse dei Contraenti, ritenesse opportuno orientare gli investimenti dei Fondi interni verso OICR diversi da Fideuram Fund ne darà preventiva comunicazione ai Contraenti, indicando anche il nuovo livello delle commissioni di gestione. Nel caso in cui tali commissioni risultassero superiori a quanto indicato al successivo Art. 5, sarà consentito il diritto di recesso senza penali ai sensi della circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002.

Art. 4 – Valutazione del patrimonio dei Fondi interni e calcolo del valore della quota

Il patrimonio di ciascun Fondo interno viene calcolato ogni lunedì sulla base della seguente valutazione delle attività mobiliari in esso presenti, riferita al venerdì precedente:

- a) i titoli quotati ufficialmente presso una Borsa valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- b) i titoli non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto o, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato dalla Compagnia con prudenza e buona fede;
- c) le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla corrispettiva Società di gestione;
- d) la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi maturati.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti ed aggiunti al patrimonio del Fondo interno.

Il valore unitario della quota alla data di costituzione di ciascun Fondo interno è fissato in €10,00. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo interno viene determinato il lunedì di ogni settimana dividendo il patrimonio del Fondo interno come sopra calcolato, al netto delle spese di cui al successivo Art. 5, per il numero delle quote presenti nel Fondo a quella data.

Nel caso in cui per ragioni connesse alla chiusura dei mercati, per eventi di turbativa o a seguito di decisioni prese dagli organi di Borsa vengano a mancare le quotazioni, rilevate il venerdì, di una parte consistente delle attività del Fondo interno, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del Fondo interno riferito al primo giorno antecedente per il quale sono disponibili le quotazioni.

Nel caso in cui il lunedì di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà calcolato il giorno lavorativo successivo più prossimo, ma sarà comunque riferito ai valori di Borsa rilevati il venerdì.

Il numero delle quote in cui il Fondo interno risulta suddiviso deve, in ogni momento, risultare non inferiore al numero delle quote presenti sui contratti ancora in vigore associati al Fondo interno medesimo.

Art. 5 – Spese a carico dei Fondi interni

A carico di ciascun Fondo interno vengono imputati:

- a) i costi direttamente collegati alle operazioni finanziarie effettuate nell'ambito del Fondo interno, contestualmente alle relative operazioni;
- b) i costi per la verifica contabile annuale da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, che accerta la rispondenza delle operazioni al presente Regolamento e la corretta valutazione delle attività inserite nei Fondi interni, l'adeguatezza delle attività stesse rispetto agli impegni assunti dalla Compagnia e la correttezza del calcolo del valore unitario della quota;
- c) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo interno;
- d) la commissione di gestione pari all'1,00% su base annua del valore del patrimonio del Fondo interno, al netto degli altri relativi costi ed oneri. Tale commissione comprende le spese per il servizio di asset allocation dei Fondi interni svolto dalla Compagnia e per l'amministrazione dei contratti;
- e) il costo della garanzia in caso di morte, pari allo 0,05%, su base annua, del valore del patrimonio del Fondo interno, valutato al netto degli altri costi ed oneri.

Il Fondo interno investe in OICR "collegati" e pertanto, per ciò che riguarda l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo stesso, sono escluse le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR "collegati".

Nella determinazione del valore unitario della quota da utilizzare per tutte le operazioni che riguardano i contratti appartenenti alla serie Fideuram Unit Linked, si tiene conto delle spese di cui ai punti precedenti.

Le voci di cui ai punti b), d) ed e) vengono contabilizzate con cadenza settimanale.

Su ciascun Fondo interno gravano, in via indiretta, anche le commissioni di gestione prelevate sui fondi comuni di investimento mobiliare verso i quali vengono indirizzati gli investimenti dei Fondi interni.

In particolare i comparti del Fondo comune di investimento mobiliare Fideuram Fund prevedono le seguenti commissioni:

- ❖ 0,75% per i comparti monetari;
- ❖ da 0,50% a 1,20% per i comparti obbligazionari;
- ❖ da 1,80% a 2,15% per i comparti azionari.

Art. 6 – Modifiche al Regolamento

La Compagnia si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nella legislazione.